



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/LEG/cr

Roma, 27 giugno 2023

**Spett. le
Collegio n. 1
del Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di
Teramo**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 63/2023 – Decorrenza termine prescrizionale procedimento disciplinare per cancellazione

Con riferimento al Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 7134 del 09.05.2023), con cui si richiede conferma dell'*iter* seguito relativo al procedimento disciplinare per cancellazione a seguito esaurita sospensione e comunicazione all'iscritto della successiva messa in mora da parte del Consiglio dell'Ordine ex art. 7 del Regolamento per la riscossione dei contributi, si osserva al riguardo quanto segue.

In via preliminare, si precisa che il Consiglio Nazionale risponde solo a quesiti di carattere generale e non a casi specifici, come nel caso della fattispecie descritta nel presente quesito, atteso che l'esercizio della funzione disciplinare territoriale è di competenza esclusiva dei Consigli di Disciplina territoriali, come prescritto dall'art. 8, comma 1, del DPR n. 137/2012.

Si rappresenta inoltre che l'eventuale provvedimento disciplinare (nel caso di specie, provvedimento di cancellazione) che dovesse essere irrogato all'esito di un procedimento disciplinare a carico di un iscritto, potrebbe essere oggetto di impugnazione innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale quale organo amministrativo di secondo grado.

Ciò premesso, si precisa che il procedimento disciplinare finalizzato alla cancellazione, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 7, 3° comma,¹ del Regolamento per la riscossione dei contributi, costituisce un autonomo e separato procedimento disciplinare rispetto al procedimento antecedentemente svolto a carico dell'iscritto moroso già attinto dal provvedimento di sospensione per morosità.


Così come per il procedimento disciplinare finalizzato alla sospensione per morosità è previsto che il termine prescrizionale quinquennale per l'esercizio dell'azione disciplinare debba decorrere dalla notifica all'iscritto della comunicazione di messa in mora da parte dell'Ordine, per il procedimento disciplinare finalizzato alla cancellazione dall'albo il termine prescrizionale quinquennale per l'esercizio dell'azione

¹ Art. 7, comma 3, del Regolamento per la riscossione dei contributi: "Qualora, trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, l'iscritto non abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti, il Consiglio dell'Ordine, osservate le forme del procedimento disciplinare, fisserà un ulteriore termine di 60 giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva, informando l'interessato che trascorso inutilmente tale termine il mancato pagamento dei contributi determinerà l'avvio della procedura di cancellazione dall'Albo o dall'Elenco per il venir meno del requisito della condotta irreprensibile richiesto dall'art. 36, comma 1 lett. c) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139."

disciplinare inizia a decorrere dal compimento dell'anno dalla notifica del provvedimento di sospensione per morosità al professionista moroso.

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elbano de Nuccio', with a large, sweeping flourish underneath.